

ADEMPIMENTI

Il vincolo del visto nella compensazione dei crediti Iva

di **Alessandro Bonuzzi**

Le novità recate dalla Manovra correttiva pongono come tema centrale quello di individuare il **rapporto** esistente tra il **credito Iva annuale** e i **crediti Iva trimestrali** per la verifica della necessità di apposizione del **visto di conformità** ai fini del relativo utilizzo in compensazione.

Ancor prima di tale analisi, però, va fatta chiarezza su quando si rende dovuto il visto per l'utilizzo dei **crediti Iva** in compensazione. Al riguardo, si deve operare una netta distinzione tra **compensazione verticale**, da considerare sempre "libera", e **compensazione orizzontale**, soggetta invece a vincoli.

Si ha una compensazione verticale quando si utilizza un'eccedenza d'imposta per pagare un debito della stessa d'imposta. Tuttavia, non tutte le compensazioni "**Iva da Iva**" sono da qualificare come verticali. Difatti, **quando un debito Iva viene compensato con un credito Iva maturato successivamente** trovano applicazione le regole della compensazione **orizzontale**.

Ciò accade, ad esempio, in caso di pagamento del **saldo Iva 2017** – emergente dalla dichiarazione Iva 2018 – utilizzando l'eccedenza Iva maturata nel **1° trimestre del 2018**.

La compensazione orizzontale è vincolata all'obbligo di **apposizione del visto** allorché il credito Iva annuale sia utilizzato per un **importo superiore a 5.000 euro**. In tal caso, peraltro, è prevista la **preventiva presentazione della dichiarazione** Iva dalla quale emerge l'eccedenza positiva e la compensazione può essere effettuata dal **decimo giorno successivo** a quello di trasmissione del modello.

Le stesse regole trovano applicazione per i **crediti Iva trimestrali** con la differenza che, mentre per il credito annuale l'apposizione del visto in dichiarazione è correlata all'effettivo utilizzo oltre soglia dello stesso, l'apposizione del visto sul modello TR è **sempre obbligatoria** – indipendentemente quindi dall'effettivo utilizzo - quando il credito Iva per il quale si richiede la compensazione supera i 5.000 euro. Ciò in ragione del fatto che la presentazione della dichiarazione annuale è, in linea generale, **obbligatoria** mentre la trasmissione del modello TR è una facoltà del **contribuente** ([risoluzione AdE 103/E/2017](#)).

Da tutto ciò deriva l'importanza della **verifica** del superamento o meno della soglia di 5.000 euro. Sotto questo aspetto va tenuto conto che il credito annuale e i crediti trimestrali vanno monitorati in via **autonoma** sia con riferimento all'**anno di maturazione** sia con riferimento all'**anno di utilizzo**. Pertanto, ai fini del computo del limite, il **credito Iva annuale 2017** è **svincolato**:

- tanto dai **crediti Iva dei primi tre trimestri del 2017** richiesti in compensazione, e viceversa (anno di maturazione);
- quanto dai **crediti Iva dei trimestri del 2018** richiesti in compensazione, e viceversa (anno di utilizzo).

Infine, sempre ai fini della verifica del superamento della soglia di 5.000 euro, si deve ricordare che i crediti Iva trimestrali maturati nell'anno soggiacciono alla **logica incrementale**. Pertanto, se:

- verrà richiesto in compensazione il credito del **I° trimestre** del 2018 per un importo pari a 3.000 euro e,
- poi, verrà richiesto in compensazione il credito del **trimestre successivo** per un importo pari a 2.500 euro,

la soglia di 5.000 dovrà considerarsi **superata** e nel modello TR del II° trimestre 2018 dovrà essere apposto il **visto di conformità**.

